



RACCOLTA DEGLI EMENDAMENTI D'AULA

sul

DISEGNO DI LEGGE N. 105-67

<<Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità>>

Legge approvata nella seduta pomeridiana del 1 marzo 2012

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 1.1)

APPROVATO

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia riconosce l'autonomia dei giovani e concorre alla sua concreta realizzazione.

ANTONAZ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 1.2)

APPROVATO

Al comma 1, le parole "e alla creazione di una relazione sinergica tra giovani ed adulti" sono soppresse.

CODEGA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 2.1)

RITIRATO

Al comma 1, la lettera a) viene abrogata.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1.2)

RITIRATO

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo sono apportate le seguenti modifiche:

1. il testo della lettera a) è sostituito dal testo della lettera b) ed il testo della lettera b) è sostituito dal testo della lettera a).

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1.3)

RITIRATO

Al comma 1 la Lettera b) viene sostituita dalla seguente:

Promuove condizioni adeguate alla realizzazione di una comunità competitiva e solidale, che offra pari opportunità di accesso allo studio, al lavoro e al diritto alla casa, sostenendo azioni mirate a migliorare la conoscenza, l'integrazione tra formazione, lavoro, mobilità e inclusione sociale;

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1.4)

NON APPROVATO

Al comma 1 dell'articolo 2 del testo è apportata la seguente modifica:

1. alla lettera b) dopo la parola «comunità» è inserita la parola: «cooperante».

ANTONAZ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1.4.1)

RITIRATO

Al comma 1, la parola "competitiva" è soppressa.

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.1.5)

APPROVATO

Al comma 1 la Lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) Promuove misure di contrasto alla dispersione scolastica e per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle istituzioni dell'Unione europea in ordine ai livelli e alla qualità dell'istruzione e dell'occupazione;

CODEGA, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 2.2) **DECADUTO**

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente lettera:
<<e bis).Promuove in ogni ambito la cultura del merito.>>.

CODEGA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 2.3) **APPROVATO**

Al comma 1 alla lettera f), dopo le parole «delle tradizioni locali» aggiungere le seguenti parole:<<e al contempo il rispetto delle diversità culturali>>.

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.4) **APPROVATO**

Al comma 1 la Lettera h) è sostituita dalla seguente:

h) Promuove la conoscenza e il senso di appartenenza alla comunità nazionale e all'Europa e favorisce la mobilità e gli scambi internazionali;

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.5) **APPROVATO**

Al comma 1 la lettera i) è sostituita dalla seguente:

i) Promuove lo studio delle lingue quale strumento di inclusione e partecipazione con pari opportunità;

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.6) **APPROVATO**

Al comma 1 la lettera l) viene sostituita dalla seguente:

l) Promuove servizi per l'autonomia, la conoscenza, il tempo libero, la cultura, lo sport, l'associazionismo, la creatività giovanile, tenuto conto anche delle attività integrative sviluppate in ambito scolastico e universitario;

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 2.7) **APPROVATO**

Al comma 1 la lettera m) è sostituita dalla seguente:

m) Promuove e sviluppa la rete degli Informagiovani, quali strumenti atti a garantire informazioni sulle opportunità per i giovani e le loro famiglie.)

ANTONAZ, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 3.1) **NON APPROVATO**

Al comma 1, la parola "trentacinque" è sostituita da "ventinove".

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 4.1) **APPROVATO**

1. Al comma 2, le parole <<dalla struttura regionale>> sono sostituite dalle seguenti:
<<da un'apposita struttura regionale da costituirsi presso la Direzione centrale>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Subemendamento all'emendamento 5.1 (pagina 5.0.1) **RITIRATO**

1. La parola <<d'intesa>> è sostituita dalla seguente: <<in accordo>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 5.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 5 il primo periodo «Il Piano è elaborato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, con la partecipazione attiva della Consulta regionale dei giovani;» è sostituito dal seguente: «Il Piano è elaborato dalla struttura regionale competente in materia di politiche giovanili, d'intesa con la Consulta regionale dei giovani che partecipa attivamente alla sua stesura;».

CODEGA, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 5.2) **NON APPROVATO**

Al comma 2 dopo le parole “degli ordini professionali” aggiungere le seguenti: “che si esplica nelle modalità indicate nell’articolo 6.”

CODEGA, GABROVEC

Emendamento modificativo (pagina 7.1) **APPROVATO**

Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole <<quattro rappresentanti dei giovani>> aggiungere le seguenti parole: <<di cui uno della comunità slovena>>.

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 7.2) **APPROVATO**

Comma 2, dopo la lettera c) inserire il seguente comma:

Cinque rappresentanti dei movimenti giovanili dei partiti e dei movimenti politici rappresentati in Consiglio regionale, eletti con voto limitato al fine di garantire la rappresentanza di maggioranza e opposizione;

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 7.3) **NON APPROVATO**

Al comma 2 dopo la lettera c) inserire il seguente comma:

Quattro amministratori locali designati dal Consiglio delle Autonomie locali, uno per ciascuna provincia;

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 9.1) **APPROVATO**

Comma 1

Ogni Provincia promuove, almeno una volta ogni tre anni, l'Assemblea provinciale dei Giovani. Tale Assemblea rappresenta occasione di incontro, confronto e dibattito su questioni che interessano i giovani del territorio (...)

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 10.1) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 2 inserire il seguente comma:

3. Per il raggiungimento delle finalità previste dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 2, la Regione favorisce la presenza di giovani con età inferiore ai 35 anni all'interno degli organi di amministrazione delle società in cui spetti ad essa la nomina diretta o indiretta dei suoi componenti. La rappresentanza è subordinata alla presenza in capo ai soggetti individuati

dei titoli richiesti dalla legge per lo svolgimento delle funzioni e l'adempimento dei relativi compiti.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 12.1) **APPROVATO**

1. Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

<<1. Le associazioni giovanili ammesse all'iscrizione nel registro devono essere composte per almeno l'ottanta per cento da persone di età non superiore a trentacinque anni; non devono avere nel proprio organo direttivo persone con età superiore a trentacinque anni; devono presentare i seguenti requisiti previsti nell'atto costitutivo e nello statuto:

- a) assenza dello scopo di lucro;
- b) ordinamento interno ispirato ai principi di democrazia, di uguaglianza, di rispetto della libertà e dignità degli associati;
- c) elettività e gratuità delle cariche associative;
- d) coinvolgimento prevalente di giovani nelle attività.».

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 14.1) **APPROVATO**

Comma 1

Al fine di favorire l'autonomia abitativa dei giovani lavoratori e dei giovani studenti, la Regione individua specifiche azioni per:

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 14.2) **APPROVATO**

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 è abrogata.

ROSOLEN Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 14.3) **NON APPROVATO**

Dopo il comma 6 inserire il seguente comma:

L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai giovani fino all'età massima di 35 anni e da almeno tre anni nella condizione di lavoratore dipendente a tempo determinato o autonomo, garanzie integrative a favore delle banche che stipulano con tali soggetti mutui fondiari per l'acquisto, costruzione o recupero di immobili da adibire a prima casa. Per tali soggetti l'importo massimo della garanzia è aumentato del 50% rispetto agli altri beneficiari.

La copertura per l'intervento previsto al comma precedente fa carico al Fondo regionale di garanzia per l'edilizia residenziale istituito con la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 articolo 5 comma 4.

BLASONI, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 15.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 15, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

<<2 bis. La Regione promuove interventi a favore dei giovani finalizzati al sostegno dei costi di registrazione di nuovi brevetti con significativo contenuto innovativo.>>.

CODEGA, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 18.1) **RITIRATO**

Prima del comma 1, aggiungere il seguente comma:

<<1 ante. L'amministrazione regionale promuove e sostiene iniziative e attività atte a sviluppare nei giovani un atteggiamento di cittadinanza attiva attraverso l'impegno e la solidarietà verso le fasce di popolazione più debole e più indifesa. A tale scopo, nel quadro degli interventi di promozione e valorizzazione del servizio civile di cui alla legge regionale 23 maggio 2007, n. 11 assicura le risorse necessarie ad un suo rilancio e potenziamento.>>.

CODEGA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 18.2) **NON APPROVATO**

Prima del comma 1 aggiungere il seguente comma:

<<1 ante. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene iniziative e attività atte a sviluppare nei giovani un atteggiamento di cittadinanza attiva attraverso l'impegno e la solidarietà verso le fasce di popolazione più debole e più indifesa. Tali iniziative vengono sviluppate nel quadro degli interventi di promozione e valorizzazione del servizio civile di cui alla legge regionale 23 maggio 2007, n. 11.>>.

ANTONAZ, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 20.0.1) **RITIRATO**

L'articolo 20 è soppresso.

CODEGA, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 20.1) **APPROVATO**

Al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

<<c) promuove e sostiene progetti per l'avvio di nuove imprese nei diversi settori economici, con particolare riguardo alle iniziative dirette al mantenimento dei mestieri tradizionali dell'artigianato e alle iniziative finalizzate all'innovazione tecnologica di processo e di prodotto.>>

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 20.2) **APPROVATO**

Dopo la lettera f) del comma 2 inserire il seguente comma:

g) promuove nell'ambito dei progetti di coabitazione di cui alla lettera a), comma 1), dell'articolo 14, la realizzazione di progetti di condivisione dell'ufficio (co-working), da attuarsi attraverso la messa a disposizione di postazioni di lavoro attrezzate e sale riunioni comuni;

CODEGA, BRANDOLIN, MORETTON, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 20.2.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 20, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

<<4 bis. Fermo restando quanto previsto all'articolo 27 della presente legge, l'Amministrazione regionale garantisce condizioni di speciale facilitazione a favore dei progetti di imprenditoria giovanile nell'applicazione regolamentare delle norme legislative in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese.>>.

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 20.3) **RITIRATO**

Dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile e femminile sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, limitatamente alla quota di spettanza della Regione, per i cinque periodi d'imposta a quelli in corso al 31 dicembre 2011, le imprese che si costituiscono o che iniziano l'attività lavorativa nell'anno 2012 aventi sede legale, amministrativa ed operativa nel territorio della Regione.

Per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma 1, è necessario che l'età del loro titolare, per le imprese giovanili, sia compresa fra i 18 e i 35 anni. Nel caso di organizzazione in forma societaria o cooperativa il requisito suddetto deve essere posseduto dalla maggioranza dei soci che rappresentino, altresì, la maggioranza del capitale sociale o delle quote di partecipazione.

Ai fini del monitoraggio delle nuove iniziative imprenditoriali, i soggetti di cui al presente articolo sono tenuti alla presentazione della dichiarazione periodica ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi nell'ambito dei massimali previsti dall'Unione europea per gli aiuti de minimis ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, pubblicato nella g.u.u.e., serie I 379 del 28 dicembre 2006.

ROSOLEN, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 20.4) **RITIRATO**

dopo il comma 5 inserire il seguente comma:

Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il settore privato i soggetti passivi di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), che assumono nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2011, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età inferiore ai 35 anni possono dedurre forfetariamente 20.000 euro per ogni nuovo lavoratore assunto per i tre anni successivi all'assunzione.

CODEGA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 21.1) **APPROVATO**

Al comma 1, lettera b), dopo le parole <<in condizione di svantaggio>> aggiungere le seguenti parole: <<e promuovere l'integrazione con il diverso e rimuovere ogni forma di xenofobia e di razzismo>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 22.0.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 1, lettera a) dell'articolo 22, dopo le parole creatività giovanile» sono aggiunte le seguenti: << i nuovi linguaggi giovanili>>.

CODEGA, DELLA MEA, BRANDOLIN, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 22.1) **APPROVATO**

Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole <<contesto internazionale>> aggiungere le parole seguenti: <<incentivare la conoscenza e la partecipazione ai programmi finalizzati alla creazione di una cittadinanza europea>>.

CORAZZA

Subemendamento modificativo all'emendamento 22.2 (pagina 22.1.1) **NON APPROVATO**

All'emendamento 22.2 sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il punto 3 dell'emendamento 22.2 è soppresso.
2. Dopo il punto 2 dell'emendamento 22.2 è aggiunto il seguente:
<<2bis Il comma 4 dell'articolo 22 è soppresso.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 22.2) **APPROVATO**

1. Al comma 2, le parole <<limitatamente alle progettualità relative>> sono sostituite dalle seguenti: <<limitatamente alle iniziative destinate esclusivamente>>.
2. Al comma 3, le parole <<al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla concessione dei contributi di cui al comma 2>>.
3. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:
<<4. bis. Le iniziative svolte in collaborazione con altri soggetti ai sensi del comma 4 sono realizzate sulla base di convenzioni che definiscono l'oggetto e i risultati attesi, stabiliscono il limite massimo della partecipazione finanziaria della Regione, i tempi di realizzazione, l'articolazione delle spese previste, le modalità di verifica dei risultati conseguiti e di accertamento delle spese effettivamente sostenute.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento modificativo (pagina 23.1) **NON APPROVATO**

1. Al comma 2 dell'articolo 23 del testo, dopo le parole <<alla rete internet>>, sono aggiunte le seguenti: «anche in modalità wi-fi.».

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 24.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1, le parole <<previsti ai commi 3 e 4. >> sono sostituite dalle seguenti: <<previsti ai commi 3, 4 e 4 bis.>>.
2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Ai fini dell'accesso ai contributi di cui al comma 1 e ai finanziamenti erogati dalle amministrazioni locali ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge regionale 24/2006 i centri di aggregazione giovanile che sono dotati di adeguati spazi per l'organizzazione di eventi collettivi.>>.

CODEGA, BRANDOLIN, DELLA MEA, MORETTON

Emendamento modificativo (pagina 24.2) **RITIRATO**

Al comma 1, dopo le parole <<parrocchie e altri enti privati senza fine di lucro per>> aggiungere le parole <<la gestione, le attività>>.

CODEGA, CORAZZA, ANTONAZ

Emendamento modificativo (pagina 24.3) **NON APPROVATO**

Al comma 3, dopo le parole " di cui al comma 1 "aggiungere le seguenti" Nei centri di aggregazione giovanile può essere prestato servizio civile nazionale, solidale ed europeo".

CORAZZA, ANTONAZ

Emendamento sostitutivo (pagina 24.4) **NON APPROVATO**

1. Il titolo dell'articolo 24 «(Sostegno ai centri di aggregazione giovanile)» viene sostituito dal seguente:«(Interventi immobiliari a favore dei centri di aggregazione giovanile)»,

CORAZZA, Relatore di minoranza

Subemendamento all'emendamento di pagina 27.0.1 (pagina 27.0.0.1) **NON APPROVATO**

1. Il comma 16 dell'articolo 27 così come introdotto dal punto 1 dell'emendamento 27.0.1 è abrogato.

CODEGA, BRANDOLIN, MORETTON, DELLA MEA, POPULIN

Subemendamento all'emendamento di pagina 27.0.1 (pagina 27.0.0.2) **APPROVATO**

1. Dopo il punto 1 sono aggiunti i seguenti:

"2. Al comma 6 dell'articolo 27 come introdotto dal punto 1, dopo le parole <<di importo massimo pari a quarantamila euro>> sono aggiunte le parole <<ovvero, nel caso dei finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), pari a sessantamila euro>>.

3. Alla lettera a) del comma 7 dell'articolo 27 come introdotto dal punto 1, le parole <<il 90 per cento>> sono sostituite dalle parole <<il 95 per cento>>".

CORAZZA, Relatore di minoranza

Subemendamento modificativo all'emendamento 27.0.1 (pagina 27.0.0.3.0.1) **APPROVATO**

1. All'articolo 27 così come introdotto dal punto 1 dell'emendamento 27.0.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 le parole « d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti: «in accordo con»;
- b) al comma 8 le parole « d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti: «in accordo con»;
- c) al comma 9 le parole «d'intesa con» sono sostituite dalle seguenti «in accordo con».

CORAZZA, Relatore di minoranza

Subemendamento soppressivo all'emendamento 27,0.1 (pagina 27.0.0.3.1) **DECADUTO**

1. All'articolo 27 così come introdotto dal punto 1 dell'emendamento 27.0.1 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 7 le parole « d'intesa con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, » sono soppresse;
- b) al comma 8 le parole « d'intesa con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, » sono soppresse;
- c) al comma 9 le parole «d'intesa con il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali,» sono soppresse.

BLASONI, Relatore di maggioranza

Subemendamento all'emendamento di pagina 27.0.1 (pagina 27.0.0.3) **APPROVATO**

Il comma 7 dell'articolo 27 così come introdotto dall'emendamento 27.0.1 è così sostituito:
<<7. Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo in relazione ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), non possono superare il cinquanta per cento del volume massimo di interventi attivabili a valere sulla dotazione del Fondo medesimo.>>

BLASONI, Relatore di maggioranza

Subemendamento all'emendamento di pagina 27.0.1 (pagina 27.0.0.4)

RITIRATO

Dopo il comma 7 dell'articolo 27 così come introdotto dall'emendamento 27.0.1 è introdotto il seguente:

<<7bis. Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo possono prevedere operazioni di finanziamento di importo massimo di € 60.000 se riferite ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c).>>

BLASONI, Relatore di maggioranza

Subemendamento all'emendamento di pagina 27.0.1 (pagina 27.0.0.5)

APPROVATO

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:

<<16 bis. [Amministrazione regionale garantisce condizioni di speciale facilitazione a favore dei progetti di imprenditoria giovanile nell'applicazione regolamentare delle norme legislative in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese, prevista dall'articolo 8 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese)>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (pagina 27.0.1)

APPROVATO

1. L'articolo 27 è sostituito dai seguenti:

<<Art. 27

(Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani)

1. Al fine di favorire le opportunità di studio, formazione, inserimento lavorativo e sociale dei giovani, nonché per sviluppare e diffondere la cultura dell'autonomia imprenditoriale e agevolare l'accesso alle professioni, ai sensi dell'articolo 25, commi 2 e 3, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire nell'ambito del Fondo di rotazione per iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia (FRIE) di cui alla legge 18 dicembre 1955, n. 908 (Incentivi per il rilancio dell'economia delle province di Trieste e Gorizia) e successive modifiche, il "Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani", nel prosieguo denominato "Fondo".

2. Il Fondo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria e amministrato con contabilità separata, è destinato all'attivazione di garanzie e cogaranzie in relazione ad operazioni di finanziamento a favore dei giovani.

3. Sono in particolare oggetto di garanzia i finanziamenti per:

a) l'iscrizione e la frequenza degli studi universitari e presso istituti scolastici secondari di secondo grado nonché di corsi di specializzazione e master universitari o certificati ASFOR, anche all'estero;

b) le spese connesse alla partecipazione a tirocini formativi da svolgersi presso aziende, enti e istituzioni, anche con sede all'estero;

c) l'avvio e lo sviluppo di progetti e iniziative di carattere imprenditoriale dirette alla costituzione di aziende, ivi compreso l'acquisto dei locali, delle attrezzature e dei beni strumentali e tecnologici;

d) l'avvio e sviluppo di nuovi studi professionali, con priorità per i progetti finalizzati alla condivisione dell'ufficio (co-working), per gli studi organizzati tra giovani professionisti in modo associato o intersettoriale e per quelli che si caratterizzano per l'innovazione nell'organizzazione e nello svolgimento dell'attività;

e) l'acquisizione di strumenti informatici, la partecipazione a convegni e corsi di formazione e aggiornamento professionale, l'abbonamento a pubblicazioni specializzate e banche dati, l'acquisto di testi pertinenti all'attività esercitata e ogni altra spesa necessaria per l'esercizio della pratica o tirocinio professionale stabilita con regolamento;

f) l'acquisto dell'arredamento della prima casa.

4. Le cogaranzie e garanzie sono deliberate dal Comitato di gestione del FRIE, che provvede altresì alla gestione di tutte le attività connesse al rilascio delle garanzie e delle cogaranzie stesse.

5. Alle riunioni del Comitato di gestione del FRIE aventi ad oggetto la trattazione delle istanze e dei procedimenti, nonché l'assunzione di decisioni riguardanti le garanzie e le cogaranzie di cui al presente articolo, possono partecipare con voto consultivo due rappresentanti designati dalla Consulta di cui all'articolo 7, fra giovani di età non superiore a trentacinque anni.

6. Le garanzie e le cogaranzie del Fondo sono rilasciate nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato a fronte di operazioni di finanziamento di importo massimo pari a quarantamila euro.

7. Con regolamento, emanato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore alle attività produttive d'intesa con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali, sentito il Tavolo di coordinamento politico e istituzionale di cui all'articolo 6, comma 1, sono disciplinati:

a) i criteri, le modalità e i limiti per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie, che non possono superare il 90 per cento degli importi singolarmente affidati e generare volumi complessivamente garantiti superiori a dieci volte la dotazione patrimoniale del Fondo;

b) le tipologie di finanziamento per le quali può operare la garanzia e la cogaranzia del Fondo;

c) i requisiti per l'accesso al beneficio, la durata e le modalità per la richiesta dello stesso.

7. Le garanzie e le cogaranzie attivate dal Fondo in relazione ai finanziamenti di cui al comma 3, lettera c), non possono superare il venti per cento del volume massimo di interventi attivabili a valere sulla dotazione del Fondo medesimo.

8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con le banche ed i confidi operanti nel territorio regionale per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo, selezionati sulla base di bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive d'intesa con l'Assessore alle risorse rurali, agroalimentari e forestali.

9. Il direttore centrale della Direzione centrale attività produttive, d'intesa con il direttore centrale della Direzione centrale risorse rurali, agroalimentari e forestali, approva gli schemi di convenzione di cui al comma 8 per l'individuazione delle modalità operative concernenti in particolare le istruttorie per la concessione delle garanzie e delle cogaranzie.

10. La vigilanza sulla gestione del Fondo è esercitata dalla Direzione centrale attività produttive.

11. Al Fondo possono contribuire enti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità previsti dai rispettivi ordinamenti.

12. In sede di prima attuazione, al Fondo è conferita la complessiva somma di 2 milioni di euro, ricavata dalle giacenze del Fondo di rotazione per lo stabilizzazione del sistema economico regionale di cui all'articolo 14, comma 39, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), a valere sulle risorse che l'articolo 4, comma 63 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011) destina al Fondo di rotazione in favore delle imprese edili.

13. Ai conferimenti di cui al comma 12 si applica l'articolo 14, comma 47 della legge regionale 11/2009.

14. Limitatamente alle garanzie ed alle cogaranzie prestate a valere sui fondi di cui al comma 12, le perdite conseguenti all'escussione del Fondo e all'infruttuoso esercizio del diritto di regresso, sono rimborsate dal bilancio regionale.

15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 14 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e ai capitoli 1546 e 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.

16. Per il pagamento del compenso spettante al soggetto che presta il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 11 aprile 2003, n. 9 (Fondo di rotazione per le iniziative economiche nel Friuli Venezia Giulia. Adeguamento ai sensi del decreto legislativo 110/2002), è autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro per l'esercizio 2012 a carico dell'unità di bilancio 1.5.2.1028 e del capitolo xxx di nuova istituzione dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Compenso per il supporto tecnico, amministrativo e organizzativo al Comitato di gestione del FRIE".

Art. 27 bis

(Modifiche alla legge regionale 11/2009)

1. Dopo la lettera f ter) del comma 46 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2009, è aggiunta la seguente:

<<f quater) Fondo di garanzia per le opportunità dei giovani>>.>>.

CODEGA, DELLA MEA

Emendamento modificativo (pagina 27.1) **RITIRATO**

Al comma 6, lettera e) le parole <<concorrenza massima del 20 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<concorrenza massima del 50 per cento>>.

BLASONI, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 31.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 31 è sostituito dal seguente:

<<Art. 31

(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e valuta l'efficacia delle politiche poste in essere nel favorire la partecipazione dei giovani alla loro elaborazione, nel

sostenerne l'autonoma capacità progettuale e creativa e nell' incentivarne le opportunità di studio, formazione e lavoro. A tal fine:

a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio una relazione che dà conto del processo d'attuazione della legge e dello stato di operatività degli interventi, con particolare riguardo al funzionamento del Fondo di garanzia;

b) per ogni triennio di applicazione della presente legge, sulla base delle attività d'analisi e monitoraggio svolte ai sensi dell'articolo 30, la Giunta presenta al Consiglio, di norma contestualmente al Piano regionale Giovani sottoposto al parere della Commissione consiliare competente, un rapporto sui risultati conseguiti, che illustra:

1) l'attuazione del Piano precedente, dando evidenza dello stato di coordinamento istituzionale delle azioni a favore dei giovani e delle eventuali difficoltà incontrate nel realizzarlo, con particolare riferimento alla funzionalità degli organi collegiali previsti dalla legge;

2) i dati annui relativi all'impiego del Fondo regionale per i giovani, con particolare attenzione alla dimensione dell'accesso diretto dei giovani ai benefici di legge, dando a tal fine evidenza della quantità e delle caratteristiche delle domande ,e dei progetti presentati dai giovani e di quelli finanziati in rapporto al totale delle domande accolte per singola tipologia d'intervento;

3) i dati annui della operatività del Fondo di garanzia, con evidenza, per tipologia di finanziamento, del numero delle domande presentate e di quelle accolte, nonché delle principali causali delle eventuali esclusioni;

4) gli esiti della verifica operata in sede di Conferenza regionale dei giovani, riportando le opinioni espresse e le istanze avanzate dai giovani.

2. La relazione e i rapporti sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale assieme agli eventuali atti consiliari che ne concludono l'esame.>>.

BLASONI, Relatore di maggioranza

Emendamento modificativo (pagina 32.1) **APPROVATO**

1. Al comma i dell'articolo 32 dopo le parole <<disciplinati con regolamento>> sono aggiunte le seguenti <<da adottarsi, previo parere della commissione conciliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 33.1) **APPROVATO**

1. Al comma 1, le parole <<per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 20, 21 e 23>> sono sostituite dalle seguenti: <<per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22 e 24>>.

2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

<<1 bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti per la disciplina degli interventi di cui agli articoli 21, 22 e 24, i regolamenti di attuazione degli articoli 15 e 16 della legge regionale 12/2007, indicati al comma 1, continuano ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso alla data medesima.

1 ter. In via di prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 36, comma 2 è adottata anche nelle more dell'approvazione del Piano di cui all'articolo 5.>>.

3. Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

<<3 bis. La disposizione di cui all'articolo 11, comma 3, si applica a decorrere dalla data di costituzione del registro di cui al medesimo articolo 11.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento soppressivo (pagina 34.0.1) **RITIRATO**

1. All'articolo 34 è abrogato il comma 2.

BLASONI, SASCO

Emendamento modificativo (pagina 34.1) **APPROVATO**

Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3 bis. Al fine di dotare la struttura di cui all'articolo 4, comma 2, delle risorse umane necessarie ad assicurare l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare personale somministrato in numero di tre unità per la durata massima di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.>>

GIUNTA REGIONALE

Emendamento modificativo (pagina 34.2) **APPROVATO**

1. Dopo il comma 3 è inserito il seguente:

<<3. bis. Agli interventi previsti dagli articoli 21 e 22 non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'articolo 31 della legge regionale 7/2000.>>.

CORAZZA, Relatore di minoranza

Emendamento aggiuntivo (pagina 36 bis.1) **APPROVATO**

1. Dopo l'articolo 36 è aggiunto il seguente:

<<Art. 36 bis
(Carta Giovani)

1. La Regione promuove l'adozione di una carta servizi denominata "Carta Giovani" che consente l'accesso in forma agevolata ad iniziative, attività e servizi, con particolare riguardo a quelli sostenuti dalla Regione per i giovani nella fascia di età compresa tra i quattordici e i trentacinque anni.
2. La Regione favorisce altresì l'integrazione della Carta giovani con altre carte di servizi esistenti nel territorio regionale e a livello nazionale ed internazionale.
3. Con regolamento sono disciplinati i criteri e le modalità per l'utilizzo della Carta Giovani.>>.

GIUNTA REGIONALE

Emendamento sostitutivo (pagina 37.1) **APPROVATO**

1. L'articolo 37 è sostituito dal seguente articolo:

<<Art. 37
(Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 4, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012.
2. Per le finalità previste dall'articolo 30, comma 2, è autorizzata la spesa di euro 30.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1087 e del capitolo 6231 di nuova

istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione "Spese per il monitoraggio sulla condizione giovanile".

3. Per le finalità previste dall'articolo 36, limitatamente agli interventi che comportano spese di parte corrente, è autorizzata la spesa di euro 370.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.1.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalità 10, Funzione 2 – spese correnti – con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese correnti" e del capitolo 8080 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani -spese correnti".

4. Per le finalità previste dall'articolo 36, limitatamente agli interventi che comportano spese d'investimento, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2012 a carico dell'unità di bilancio 10.2.2.5068 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, alla Finalità 10, Funzione 2 – spese d'investimento – con la denominazione "Fondo regionale per i giovani – spese d'investimento" e del capitolo 8081 di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, con la denominazione "Fondo regionale per i giovani - spese d'investimento".

5. All'onere complessivo di euro 500.000 per l'anno 2012 derivante dal disposto di cui ai commi da 2 a 4 si provvede mediante prelievo di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.1.3470 e dal capitolo 9700 - partita 65 "Disposizioni regionali sulle politiche giovanili e sul fondo di garanzia per le opportunità dei giovani" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2012–2014 e del bilancio per l'anno 2012.>>.